



**Accademia
di Belle Arti
di Foggia**

Corso Garibaldi, 35 - 71121 Foggia
Tel.0881/726301, fax.0881/709072
PEC: abafg@argopec.it
SITO WEB: abafg.it
C.F.80003160712

Decreto n.3 dell'8 novembre 2019

IL DIRETTORE

VISTA la L. n. 508/99;
VISTO il D.P.R. n. 132/03;
VISTO lo Statuto dell'Accademia, in particolare l'art. 14, c. 6, lett. a);
VISTO il regolamento didattico, in particolare gli artt. 8 e 10 che disciplinano l'attività e le funzioni dei Dipartimenti e delle Scuole dell'Accademia;
VISTO il D.P.n.10 del 19.05.2018 con cui è stato emanato il Regolamento per le elezioni dei docenti Coordinatori di dipartimento e delle scuole;
VISTO il D. D. n.2 dell'8 novembre 2019 con cui sono stati costituiti i Dipartimenti;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla elezione dei Coordinatori di Dipartimento e dei Coordinatori delle Scuole al fine di garantire il funzionamento delle su citate strutture didattiche;

DECRETA

Art. 1

Indizione elezioni dei docenti Coordinatori di dipartimento e delle scuole

1. Le elezioni dei docenti Coordinatori di dipartimento e delle scuole si svolgeranno nei giorni **3-4-5 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 15.00** presso la Presidenza (B13).

Art. 2

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Possono essere eletti quali Coordinatori di dipartimento i docenti dell'Accademia, a tempo indeterminato; quali Coordinatori di scuola i docenti dell'Accademia, a tempo indeterminato e, in mancanza di questi ultimi, i docenti a tempo determinato in servizio su posto vacante, secondo le afferenze indicate nel decreto direttoriale di costituzione dei dipartimenti. I docenti che afferiscono a più dipartimenti o a più scuole possono candidarsi in uno solo di essi.
2. Non possono essere eletti i docenti che non prestano servizio nell'Accademia perché, ai sensi di legge, collocati fuori ruolo, in aspettativa, in utilizzo presso altre Istituzioni nonché tutti i docenti che sono in servizio presso l'Accademia in utilizzo, in comando, ecc...
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che:
 - a) hanno riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari;
 - b) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento disciplinare;
 - c) sono stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi cinque anni;
 - d) risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale;
 - e) siano stati rinviati a giudizio in procedimenti penali;
 - f) hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni
4. La candidatura, indirizzata al Direttore dell'Accademia, dovrà pervenire all'ufficio protocollo, unitamente ad un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche, didattiche e professionali, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.11.2019.**

5. Il Direttore, dopo aver effettuato il riscontro dei requisiti dei candidati e dopo aver verificato che unitamente alle candidature siano stati presentati i curricula, disporrà la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale dell'elenco dei candidati e dei relativi curricula.

Art. 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è formato dai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato in servizio su posto vacante secondo le afferenze indicate nel decreto direttoriale di costituzione dei dipartimenti. I docenti che afferiscono a più dipartimenti o a più scuole possono votare in ciascuno di essi. Nel caso di utilizzazioni, permessi e altre tipologie di assenza di carattere annuale ecc... il diritto di voto spetta al docente in servizio presso l'Accademia di Foggia.

2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto, per ciascun dipartimento e per ciascuna scuola, viene redatto e affisso sul sito, sezione albo istituzionale, a cura del Direttore, entro 29.11.2019, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate al Direttore, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Art. 4

Seggio elettorale

1. La gestione delle operazioni di voto e di scrutinio è di competenza di una Commissione elettorale composta da un docente a tempo indeterminato o determinato in servizio su posto vacante individuato dal Direttore, due unità di personale amministrativo individuate dal Direttore Amministrativo e due supplenti (un docente e un amministrativo). La Commissione è nominata con decreto del Direttore, entro 29.11.2019.

2. La Commissione designa al suo interno il Presidente. I componenti della Commissione non possono candidarsi.

3. Il Direttore, in relazione alla propaganda elettorale, riserva appositi spazi per l'eventuale affissione di manifesti (prodotti a spese dei candidati) e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale spazi per lo svolgimento di eventuali assemblee richieste dai candidati.

Art. 5

Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto.

2. Per ciascun dipartimento e per ciascuna scuola viene predisposta la relativa scheda elettorale.

3. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e firma sul registro dei votanti, vengono consegnate le schede per l'elezione dei Coordinatori di Dipartimento e di Scuola per cui ha diritto di voto secondo l'elenco di cui all'art. 3. Le schede sono predisposte dall'Amministrazione, timbrate dal Presidente della Commissione e firmate da uno dei componenti la commissione, contenenti all'interno i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

4. L'elettore esprime il voto apponendo una X sul quadratino posto accanto al nominativo del candidato.

5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

6. Le schede ripiegate vengono inserite dallo stesso elettore o da un componente della Commissione nelle apposite urne.

7. La scheda è nulla quando contiene più di una preferenza, quando presenta segni di scrittura o altri segni di identificazione, in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 6

Metodo di elezione

1. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2. A parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

3. In caso di dimissioni, decadenza ecc... di uno o più componenti in carica, subentra il primo dei non eletti.

4. Chi subentra in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza originaria.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. La Commissione elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2. Il Presidente della Commissione, in base alle risultanze dello scrutinio, proclama gli eletti, dispone la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale e trasmette i risultati al Direttore.

3. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale processo verbale.

Art. 8

Nomina dei componenti

1. Ricevuta comunicazione dalla Commissione, il Direttore, con proprio decreto, nomina i Coordinatori di Dipartimento e di Scuola.
2. La carica di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito, sezione albo istituzionale.

Il Direttore
Prof. Pietro Di Terlizzi